

SENATO DELLA REPUBBLICA
VII LEGISLATURA

(N. 77-A)

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento - Relazione orale*

**TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIVIANI, FINESSI, PITTELLA, SCAMARCIO, AJELLO, DALLE MURA, FOSSA, LUZZATO CARPI, CARNESELLA, FERRALASCO, LEPRE, MINNOCCI, DE MATTEIS, CATELLANI, COLOMBO Renato, FABBRI Fabio, DI NICOLA, VIGNANESI, ALBERTINI e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1976

Disciplina delle società tra professionisti

Comunicato alla Presidenza il 29 novembre 1977

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEI PROPONENTI****TITOLO I****Art. 1.***(Forma della società professionale)*

Gli iscritti ad uno degli albi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile ai fini dell'esercizio di un'attività professionale possono costituire tra loro società per svolgere in comune le attività della professione di appartenenza.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, alle società professionali si applicano le norme sulla società semplice nonché, in quanto compatibile, la disciplina vigente per la professione intellettuale interessata.

Art. 2.*(Incarico professionale)*

L'incarico professionale si intende assunto dalla società anche se conferito al singolo socio.

Si estendono alla società professionale le situazioni di incompatibilità sussistenti, nei confronti dei singoli soci, per l'assunzione o l'espletamento dell'incarico.

Art. 3.*(Esercizio dell'attività)*

Le attività che formano oggetto della società professionale sono svolte dai soci, i

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****TITOLO I****Art. 1.***(Forma della società tra professionisti)*

Gli iscritti agli albi o elenchi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono costituire tra loro società per svolgere in comune l'attività professionale cui sono abilitati o per coordinare le prestazioni intellettuali proprie di abilitazioni diverse.

Tali società sono regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme sulle società semplici nonché dalle discipline vigenti per le professioni intellettuali interessate, in quanto compatibili.

Art. 2.*(Incarico professionale)**Identico.*

Si estendono alla società le disposizioni relative alla incompatibilità per l'assunzione o l'espletamento dell'incarico da parte dei singoli soci.

Alle società tra professionisti non possono appartenere, neanche quali collaboratori o ausiliari, i dipendenti dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli altri enti pubblici, anche economici, ancorchè le singole discipline consentano l'esercizio delle attività professionali. Tale divieto non si applica ai docenti universitari e di scuola secondaria.

Art. 3.*(Esercizio dell'attività)*

Le prestazioni d'opera delle società tra professionisti devono essere svolte personal-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

quali in ogni caso debbono essere iscritti negli albi indicati dall'articolo 1.

Nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci debbono rendere nota la loro appartenenza alla società.

L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali per le varie professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.

TITOLO II

Art. 4.

(Costituzione della società)

La costituzione della società professionale deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni è comunicata al consiglio dell'ordine o al collegio professionale del luogo ove ha sede la società.

Il consiglio dell'ordine o collegio professionale, verificata l'osservanza delle norme concernenti la costituzione della società professionale, ne dispone l'iscrizione in un registro allegato all'albo. Nel registro sono riportati i dati prescritti dall'articolo 8, primo comma, della presente legge, nonchè le successive modificazioni dei medesimi. Ogni atto comunicato al consiglio dell'ordine o collegio professionale, secondo le disposizioni che precedono, viene inserito in apposito fascicolo intestato alla società.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mente dai soci, i quali, in ogni caso, debbono essere iscritti agli albi o elenchi previsti dagli ordinamenti professionali.

La società tuttavia può valersi di ausiliari e collaboratori ai quali si applica la disposizione dell'articolo 2238 del codice civile, secondo comma, ove la collaborazione sia consentita dal contratto e non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Identico.

Identico.

TITOLO II

Art. 4.

(Costituzione della società)

La costituzione della società deve avvenire nei modi stabiliti dall'articolo 2251 del codice civile e dalle relative leggi integrative.

Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni è comunicata al consiglio dell'ordine o al collegio professionale del luogo ove ha sede la società, ed in caso di società interprofessionale ai consigli degli ordini o ai collegi professionali di appartenenza di ciascun professionista.

I consigli e i collegi, verificata l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, iscrivono gli atti di cui al comma precedente in appositi registri allegati ai rispettivi albi ed elenchi e li inseriscono in appositi fascicoli intestati alla società.

(Segue: *Testo dei proponenti*)(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Di ogni iscrizione nel registro di cui al precedente comma è data comunicazione ai consigli dell'ordine o collegi professionali cui appartengono i singoli soci per l'annotazione nel fascicolo personale.

Qualora, in caso di società interprofessionale, un consiglio o collegio non disponga, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, l'iscrizione di cui al comma precedente, la società può ricorrere alla commissione di cui al successivo articolo 12 la quale, sentite le parti interessate ed assunte sommarie informazioni, valuta i motivi del diniego e, ove gli stessi non appaiano fondati, dispone l'iscrizione.

Di ogni iscrizione nei registri di cui al precedente comma è data comunicazione ai consigli dell'ordine o collegi professionali cui appartengono i singoli soci per l'annotazione nel fascicolo personale.

Art. 5.

(Numero massimo degli associati)

Non possono partecipare alla società più di venti soci.

Art. 5.

(Numero massimo degli associati)

Le società possono essere costituite con non più di dieci soci.

Possono tuttavia essere costituite società con un numero di soci superiore a quello indicato nel comma precedente, fino ad un massimo di trenta, tenuto conto del numero dei liberi professionisti effettivamente esistenti negli ambiti tecnici e territoriali in cui opera la società, in modo che sia assicurato un congruo campo di attività all'esercizio professionale in forma non associata.

In caso di diverse valutazioni da parte dei consigli o collegi competenti, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 6.

(Ragione sociale)

La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci, indicando le attività della società, e deve essere seguita dalla dicitura « società professionale ».

Nella corrispondenza, negli atti o nelle comunicazioni della società debbono essere riportati i nomi degli altri soci.

Art. 6.

(Ragione sociale)

La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci, indicando le attività della società, e deve essere seguita dalla dicitura « società tra professionisti ».

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)**Art. 7.***(Responsabilità professionale)*

Il risarcimento dei danni patrimoniali causati dalla attività professionale svolta dai singoli soci è a carico della società professionale, salvi i rapporti interni per la rivalsa.

La società professionale deve stipulare adeguata polizza assicurativa per i danni patrimoniali di cui al comma precedente, e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta.

TITOLO III**Art. 8.***(Contenuto dell'atto costitutivo)*

L'atto costitutivo della società professionale deve indicare le generalità dei soci con la precisazione dell'albo professionale di appartenenza, la ragione sociale, la sede della società, l'attività esercitata e i soci amministratori.

Salvo diversa pattuizione, da inserire nell'atto costitutivo, l'atto stesso può essere modificato solo con il consenso unanime dei soci.

Le partecipazioni dei soci negli utili e nelle perdite della società si presumono uguali, salvo diversa pattuizione dell'atto costitutivo.

Art. 9.*(Amministrazione della società)*

L'amministrazione e la rappresentanza della società sono conferite dall'assemblea dei soci a maggioranza di due terzi ad uno o più soci.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)**Art. 7.***(Responsabilità professionale)*

La responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta dai singoli soci è a carico della società tra professionisti, salvi i rapporti interni per la rivalsa.

La società deve stipulare adeguata polizza assicurativa per i danni patrimoniali di cui al comma precedente, e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta.

TITOLO III**Art. 8.***(Contenuto dell'atto costitutivo)*

L'atto costitutivo della società tra professionisti deve indicare le generalità dei soci con la precisazione dell'albo od elenco professionale di appartenenza, la ragione sociale, la sede della società, le attività esercitate, i soci amministratori e la loro durata in carica.

Identico.

Identico.

Art. 9.*(Amministrazione della società)*

L'amministrazione e la rappresentanza della società sono conferite con deliberazione adottata dall'assemblea, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ad uno o più soci e con le stesse modalità possono essere revocate.

(Segue: *Testo dei proponenti*)(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Esclusività dell'esercizio professionale)

I professionisti che fanno parte di una società professionale debbono fornire le loro prestazioni esclusivamente in nome e per conto della società.

Non è ammessa la partecipazione di un professionista a più di una società.

Art. 11.

(Poteri e funzioni degli ordini e collegi professionali)

Gli albi degli ordini e collegi professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società professionale.

Gli ordini e i collegi professionali esercitano nei confronti dei soci e della società professionale i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare essi tutelano la dignità professionale dei soci ed assicurano l'osservanza delle disposizioni della presente legge e dell'atto costitutivo della società nonché il rispetto dei principi di deontologia professionale.

Art. 10.

(Esclusività dell'esercizio professionale)

I professionisti che fanno parte di una società tra professionisti debbono fornire le loro prestazioni esclusivamente per conto della società.

Identico.

Art. 11.

(Poteri e funzioni degli ordini e collegi professionali)

Gli albi degli ordini e collegi professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società tra professionisti.

Gli ordini ed i collegi professionali esercitano, nei confronti degli iscritti componenti di società tra professionisti, i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare essi tutelano la dignità della professione ed assicurano il rispetto dei principi di deontologia professionale applicabili allo esercizio dell'attività in forma associata.

La violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare, la cui valutazione spetta — ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento professionale — agli ordini e ai collegi professionali cui appartengono i singoli soci.

Art. 12.

(Violazione dell'atto costitutivo)

La violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare, la cui valutazione spetta all'ordine o collegio competente, ai fini della applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento professionale.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei proponenti*)(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Commissione nazionale per le società tra professionisti)

È costituita una commisisone nazionale per le società tra professionisti, nominata, ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Fanno parte della commisione i rappresentanti di tutti i consigli nazionali degli ordini e collegi professionali.

Art. 13.

(Esclusione dalla società)

La radiazione di un socio dall'albo di appartenenza comporta l'esclusione di diritto dalla società professionale.

In caso di sospensione di un socio dall'esercizio della professione, o qualora il socio si sia reso colpevole di gravi inadempienze o sia divenuto per qualsiasi ragione incapace di svolgere la propria attività, la esclusione dalla società, in mancanza di espressa previsione nell'atto costitutivo, è deliberata a norma dell'articolo 2287 del codice civile.

Art. 14.

(Recesso del socio)

Oltre ai casi previsti dall'articolo 2285 del codice civile, il socio può recedere dalla società, ancorchè costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.

Art. 15.

(Liquidazione della quota del socio uscente)

In tutte le ipotesi di recesso, morte od esclusione del socio, la quota di patrimonio netto alla data di chiusura dell'ultimo eser-

Art. 13.

(Esclusione dalla società)

La cancellazione e la radiazione di un socio dall'albo o dall'elenco di appartenenza comportano l'esclusione di diritto dalla società.

Identico.

Art. 14.

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2285 del codice civile, il socio può recedere dalla società, ancorchè costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.

Art. 15.

(Liquidazione della quota del socio uscente)

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

cizio deve essere liquidata al socio, ovvero agli eredi, entro sei mesi dall'evento. Le spettanze per l'esercizio, in cui si è verificato l'evento, debbono essere liquidate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio o rendiconto, salvo il diritto alla percezione dei riparti correnti.

Nel caso di esclusione del socio, restano salve le ragioni di danno della società e potrà essere prevista dai patti sociali una riduzione della liquidazione dell'avviamento in detti patti eventualmente regolata.

Art. 16.

(*Registri contabili*)

Le società professionali sono obbligate a tenere le registrazioni contabili obbligatorie per gli esercenti attività professionali.

Art. 17.

(*Tariffe*)

Alle prestazioni fornite dalla società si applicano le tariffe vigenti per l'esercizio della professione in forma individuale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(*Registri contabili*)

Le società tra professionisti sono obbligate a tenere le registrazioni contabili obbligatorie per gli esercenti attività professionali.

Art. 17.

(*Tariffe*)

Alle prestazioni fornite dalla società tra professionisti si applicano le tariffe per i compensi, le indennità e le spese relative alle professioni di appartenenza dei singoli soci.

Il parere previsto dall'articolo 2233 del codice civile, o dai singoli ordinamenti professionali, per la determinazione dei compensi dovuti alle società è dato dall'ordine o dai collegi professionali cui si riferisce la prestazione d'opera.

Le prestazioni interprofessionali devono essere esplicitamente concordate con il cliente, ed in tal caso le attività sono valutate separatamente.

La prestazione non dà diritto a compensi separati qualora la specifica attività interdisciplinare non sia stata esplicitamente richiesta dal cliente.

(Segue: *Testo dei proponenti*)(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO IV

Art. 18.

(Disciplina tributaria dei compensi)

I compensi, di qualsiasi natura, corrisposti dalla società professionale al socio sono assoggettati allo stesso trattamento tributario vigente per i professionisti esercenti l'attività in forma individuale e non sono soggetti a ritenuta d'acconto.

Non è ammessa la duplicazione di una stessa imposta sui proventi della società distribuiti ai soci.

La legge determina i casi in cui la società professionale è soggetto passivo o responsabile di imposta.

Salvo diversa disposizione di legge, le ritenute d'acconto sui compensi corrisposti per prestazioni professionali dei soci devono essere operate a nome della società professionale.

Le ritenute operate ai sensi del comma precedente sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali la ritenuta è stata operata. In questo caso si presume che la ritenuta abbia operato in misura proporzionale ai compensi erogati dalla società ai soci.

La scheda di dichiarazione dei redditi dei soci deve indicare, per i redditi professionali, l'ammontare di quanto è stato loro corrisposto dalla società nel corso del periodo d'imposta e delle somme pagate per ritenuta.

L'ufficio ha la facoltà di richiedere un'attestazione delle somme corrisposte, sottoscritta da un socio investito della rappresentanza della società.

Art. 19.

(Investimenti)

Alle società professionali non sono consentite attività commerciali o imprenditoriali né investimenti delle proprie disponibilità

TITOLO IV

Art. 18.

*(Disciplina tributaria dei compensi)***Soppresso.**

Art. 19.

(Investimenti)

Alle società non sono consentite attività commerciali o imprenditoriali né investimenti delle proprie disponibilità in beni non

(Segue: *Testo dei proponenti*)

in beni non pertinenti all'attività professionale, in titoli pubblici o privati ovvero in quote di società esercenti imprese commerciali; alle società non è altresì consentito di dare le predette disponibilità in mutuo, né di vincolarle presso istituti di credito per una durata superiore a dodici mesi.

Art. 20.

(Obbligo di registrazione)

Il contratto sociale ed ogni modifica sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

Per i primi due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti a registrazione a tassa fissa i contratti sociali che portino il conferimento in società professionali di attività e passività di studi professionali individuali o di comunità di servizi tra professionisti.

TITOLO V

Art. 21.

(Cessione dei contratti)

La cessione a favore delle società professionali dei contratti di locazione, noleggio, somministrazione, impiego, e dei contratti con enti o aziende di pubblici servizi, ha luogo a richiesta della società professionale comunicata entro un anno dalla sua costituzione e regolarizzazione.

Art. 22.

(Comunicazione dell'appartenenza a società professionale)

L'appartenenza del professionista a società professionale deve essere portata a conoscenza dei clienti, controparti ed organi dell'amministrazione, per quanto attiene a mandati professionali in corso di svolgimento, in occasione del primo atto di esercizio del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

strettamente utilizzabili nell'attività professionale, in titoli pubblici o privati ovvero in quote di società esercenti imprese commerciali; alle società non è altresì consentito di dare le predette disponibilità in mutuo, né di vincolarle presso istituti di credito per una durata superiore a dodici mesi.

Art. 20.

(Obbligo di registrazione)

Soppresso.

TITOLO V

Art. 21.

(Cessione dei contratti)

La cessione a favore delle società dei contratti di locazione, noleggio, somministrazione, impiego, e dei contratti con enti o aziende di pubblici servizi, ha luogo a richiesta della società comunicata entro un anno dalla sua costituzione e regolarizzazione.

Art. 22.

(Comunicazione dell'appartenenza a società tra professionisti)

L'appartenenza del professionista a società tra professionisti deve essere portata a conoscenza dei clienti, controparti ed organi della pubblica amministrazione, per quanto attiene a mandati professionali in corso di svolgimento, in occasione del primo atto

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

mandato successivo alla costituzione o regolarizzazione della società.

Art. 23.

(Società per notai)

L'esercizio in forma associata della professione notarile rimane regolato dall'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile sulla società semplice.

Restano ferme per i notai le norme previste dalle vigenti leggi tributarie per le società o associazioni tra professionisti.

Art. 24.

(Società professionali estere)

Alle società professionali estere si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2505 e seguenti del codice civile.

Art. 25.

*(Modifica della legge 23 novembre 1939,
n. 1815)*

Il divieto posto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, non si applica alle società disciplinate dalla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di esercizio del mandato successivo alla costituzione o regolarizzazione della società.

Art. 23.

*(Società per notai)**Identico.*

Art. 24.

(Società tra professionisti estere)

Alle società tra professionisti estere si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2505 e seguenti del codice civile.

Art. 25.

*(Modifica della legge 23 novembre 1939,
n. 1815)**Identico.*